

8/3/2015

STATUTO

ASSOCIAZIONE PANCRAZIO APSSD E.T.S.



Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e della Costituzione, "L'Associazione Pancrazio Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica, Ente del Terzo Settore", in breve "ASSOCIAZIONE PANCRAZIO APSSD E.T.S." (di seguito denominata "Associazione"), con sede legale nel Comune di Cosenza. L'associazione è apolitica e senza scopo di lucro.

L'utilizzo della qualifica di E.T.S. è subordinato all'iscrizione del sodalizio nel relativo Registro: l'eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell'associazione, determinerà l'onere di modificare la denominazione sociale.

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.

L'associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, o in altro Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta nonché all'Agenzia delle Entrate.

Art. 2 - Scopi e finalità

L'associazione ha come scopo la promozione della cultura e dello sport, attraverso l'organizzazione di eventi, attività, corsi e altre iniziative, per favorire lo sviluppo sociale e la partecipazione dei soci.

In particolare, l'associazione si propone di:

Promuovere attività culturali, tra cui corsi, laboratori, eventi, mostre e manifestazioni artistiche e culturali.

Promuovere l'attività sportiva dilettantistica, promuovendo l'interesse psico-fisico della persona, con particolare attenzione verso i bambini attraverso eventi sportivi, attraverso corsi di formazione, tornei e competizioni.



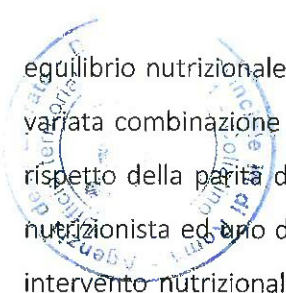
Creare un ambiente inclusivo che consenta la partecipazione di tutti gli associati alle attività culturali e sportive. Inoltre l'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- 1) prevista alla lett. D del d.lgs.117/2017: educazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 2) prevista alla lett. G del d.lgs.117/2017: formazione universitaria e post-universitaria;
- 3) prevista alla lett. I del d.lgs.117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo rivolte ai problemi dell'alimentazione ma non solo e di conseguenza della salute di tutti i cittadini;
- 4) prevista dalla lettera H del D.Lgs. 117/2017: ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 5) prevista dalla lettera T del D.Lgs 117/2017: Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Le attività si rivolgono a tutti i cittadini e alle Associazioni di Pazienti e si svolgeranno in varie location (teatri, piazze, ospedali etc etc).

Le attività rivolte ai bambini si svolgeranno nelle scuole primarie e secondarie e saranno coordinate da un medico Dietologo e da nutrizioniste questo perché è stato riscontrato che durante l'infanzia, un regime alimentare corretto, associato ad una attività fisica regolare, favorisce lo sviluppo delle abilità motorie e delle capacità intellettive e riduce marcatamente la predisposizione alle malattie infiammatorie e degenerative. Numerosi studi hanno dimostrato ampiamente una correlazione positiva tra livelli di attività fisica e la pratica sportiva e il benessere e salute dei bambini e adolescenti (5-17 anni) sia in termini di migliore fitness cardiorespiratoria e muscolo-scheletrica con maggiore picco di massa ossea che in termini di migliore apprendimento scolastico, riduzione di comportamenti a rischio da sostanze di abuso e atteggiamenti violenti e migliore gestione degli impegni quotidiani e di socializzazione nei bambini/adolescenti attivi rispetto ai sedentari. A fronte di questi assiomi le abitudini alimentari e lo stile di vita dei nostri ragazzi appaiono non adeguati per cui almeno 1/3 dei ragazzi italiani sono sovrappeso o obesi.

E' quindi di fondamentale importanza l'istituzione di campagne specifiche basate su modelli scientificamente validi, che coinvolgano il bambino e la propria famiglia in un percorso di cambiamento di stili di vita e soprattutto di alimentazione. La Dieta Mediterranea è l'unico regime alimentare in grado di garantire un



equilibrio nutrizionale e uno stato di salute ottimale alla popolazione, in quanto basata su una adeguata e variata combinazione di alimenti. Attraverso un campionamento di un numero significativo di bambini nel rispetto della parità di genere vengono divisi in due gruppi attivi: uno che mangia in mensa seguiti da un nutrizionista ed uno dove non si effettuerà nessun intervento in classe questo per valutare gli effetti di un intervento nutrizionale che mira ad una migliore consapevolezza dei benefici della Dieta Mediterranea e dell'attività fisica e quindi ad una

modifica dei comportamenti in un gruppo di bambini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni.

In questo modo si cercherà di portare in tutta Italia la promozione di una corretta alimentazione e di una adeguata attività sportiva per ottimizzare la crescita durante l'infanzia e l'adolescenza e per ridurre i fattori di rischio coinvolti nella patogenesi delle malattie metaboliche e cronico-degenerative. Per rendere gli interventi efficaci e scientificamente validi ci si avvarrà della collaborazione con enti Universitari (Convenzione con Campus Biomedico per la realizzazione di tirocini del corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione Umana) e si proporranno ricerche scientifiche ad hoc (con l'Università della Calabria ricerca dieta mediterranea e attività fisica per educare i bambini ad uno stile di vita salutare).

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti, Imprese private, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente.

Art. 3- Attività principali

Oltre alle attività di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali e nel rispetto del Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione svolge anche attività nel seguente ambito:

Settore culturale: percorsi di educazione alimentare, laboratori creativi, organizzazione di eventi culturali e sociali, conferenze e incontri.



Settore sportivo; eventi sportivi nazionali e attività di allenamento e preparazione sportiva, competizioni amatoriali e professionali, tesseramento e partecipazione a eventi sportivi. Organizza EVENTO 5 COLORI dedicato ai bambini per promuovere stile di vita sano attraverso dei circuiti con varie pratiche sportive.

Art. 4 - Ammissione dei soci

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Possono essere associati tutte le persone che condividano gli scopi dell'associazione e partecipino attivamente alle attività. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere associati altri Enti del Terzo settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di E.T.S.

Può diventare associato chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatto salvo il ricorrere delle condizioni indicate all'art. 9.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione ad associato da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 7

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più suoi componenti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.

All'atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all'interessato, verrà effettuata l'iscrizione nel libro degli associati da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi associati verificando la corretta annotazione del relativo nominativo nel libro degli associati.

Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione, non avente carattere discriminatorio, del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

Art. 8

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Alla qualifica di associato conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità;
- diritto di prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione presentando richiesta anche verbale a uno dei componenti del Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell'associazione, previa sottoscrizione dell'impegno alla riservatezza in relazione ad eventuali dati personali trattati;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- 
- dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
 - dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione attraverso il versamento del contributo annuale e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative. La quota associativa potrà essere quantificata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 9

La qualifica di associato si perde per:

- 1) recesso,
- 2) radiazione,
- 3) esclusione per morosità,
- 4) morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Il recesso da parte degli associati ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede quindi ad annotarlo sul libro degli associati.

La radiazione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere dettagliatamente motivato, nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione;
- e deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata anche a mano.

La proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve quindi essere sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata entro due mesi e alla quale deve essere convocato anche l'associato interessato dal provvedimento affinché possa contestare gli addebiti.

La delibera adottata dall'Assemblea dei soci dovrà essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata anche a mano.

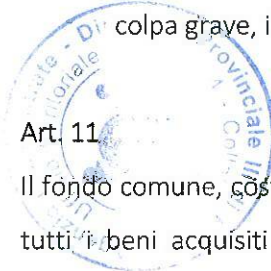
Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità dell'associato decorsi tre mesi dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul libro degli associati.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i

seguenti motivi:

- violazione delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
- adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- produzione di gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, idonei ad arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.



Art. 11

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

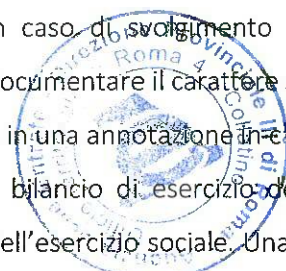
L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi associativi;
- c) cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- e) elargizioni, donazioni e lasciti testamentari;
- f) erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) entrate da convenzioni;
- h) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- i) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) rendite patrimoniali;
- k) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità degli Enti di Terzo settore.

Art. 12

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati.



In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione o sarà trasmesso agli associati mediante mail unitamente alla convocazione dell'Assemblea.

L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 21.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione

Art. 13

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, sarà reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l'istituzione di fondi riserva.

Art. 14

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- L'Organo di Controllo;
- Il Revisore unico



Comitato Tecnico Scientifico

Art. 15

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti gli associati ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Il diritto di voto è riconosciuto agli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di loro ammissione, ai minorenni può essere chiesto un voto consultivo.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Art. 16

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b. elegge, previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- c. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione;
- d. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f. approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità dell'associato;
- g. delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
- h. si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- i. delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;
- j. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

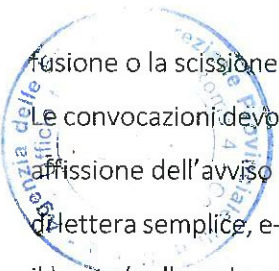
Art. 17

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la



fusione o la scissione dell'Associazione.

Le convocazioni devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative, e mediante altra modalità quale l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggeria telefonica e/o fax. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Nella convocazione dell'assemblea può essere data la possibilità della partecipazione anche in remoto purchè il Presidente ed il Segretario, che in ogni caso devono essere presenti in sede abbiano la possibilità di verificare la loro presenza e verificare il corretto voto espresso tramite le apposite piattaforme presenti.

Vige il principio di una testa, un voto.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Art. 19

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione, devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

Nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno

un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata con il voto favorevole dei nove decimi dei presenti.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Entro la data di naturale scadenza dell'organo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche.

Art. 21

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea dei soci cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

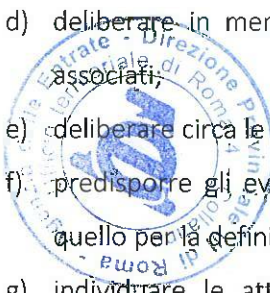
Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni o delegare tale funzione a uno o più dei propri membri;

- 
- d) deliberare in merito all'esclusione per morosità e proporre i provvedimenti di radiazione degli associati;
 - e) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - f) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
 - g) individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell'Assemblea degli associati;
 - h) delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
 - i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola eventualmente la vita dell'Associazione;
 - j) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
 - k) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci che richiedano di consultarli.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando

ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 26

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 27

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie

di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 28

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 29

L'Assemblea nomina un Comitato Tecnico Scientifico stabilendo il numero dei suoi componenti, in numero comunque dispari, che possono essere rappresentanti dei soci, rappresentanti di Enti del settore, esperti dei settori di interesse dell'associazione.

L'Assemblea indica il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, il quale presiede ed organizza i lavori dello stesso, attribuendo compiti, convocando le riunioni, certificando e comunicando, le deliberazioni assunte.

Il Comitato Tecnico Scientifico:

- a) svolge ogni attività di informazione ed elaborazione tecnica, scientifica negli ambiti di attività dell'associazione.
- b) Propone, supporta, sviluppa le decisioni del Consiglio Direttivo che richiedano uno studio ed elaborazione tecnico scientifica.
- c) Controlla e definisce le attività di formazione che svolga l'associazione nei confronti degli associati.
- d) Svolge ogni altra funzione di studio, scrittura, controllo tecnico scientifico ad esso delegata dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente dello stesso, effettuata anche in via informale, ogni volta che questi ne faccia richiesta.

Le riunioni si svolgono anch'esse in via informale e si procede a verbalizzazione compiuta soltanto nei casi ritenuti opportuni dal Presidente e/o da almeno tre dei componenti del Comitato.

Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni, in via permanente o volta per volta, singoli esperti o persone, in ragione del contributo che possono fornire.

Il Presidente del Comitato può nominare tra i componenti del Comitato, specifiche commissioni di lavoro su singoli temi, determinandone la composizione e l'oggetto del lavoro

Art. 30

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

1. Libro degli associati
2. Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
4. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
5. Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso Organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali. Chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 31

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo settore per fini sportivi in quanto fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32



Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi del Terzo Settore, con particolare riferimento alle disposizioni nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva, cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa inoltre riferimento al codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni sportive dilettantistiche, di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo settore.

MARIA TERESA CARDINO

I SOCI (Nome e Cognome)

Firma

FEDERICA BUCATTONI

CHIARA BUCATTONI

Pietro Pensavere

PIETRO PENSABERE

Chloe Bugonelli



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA ASSOCIAZIONE PANCOSIO

IL GIORNO 8/05/2025 AURE 18-30
PRESSO LA SEDE SITA' IN VIA ANTONIO GIULIO
BARRI S2 00152 ROMA SI E' RIUNITA
UNA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE PANCOSIO, REGOLARMENTE
CONVOCATA SECONDO LE MODALITA' PRESCRITTE
DALLO STATUTO.

PRESIDENTE L'ASSEMBLEA MARIATERESA CARPINO
IN QUALITA' DI PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
ASSUME LA FUNZIONE DI SEGRETARIA GIULIA
BOGAMBU. IL PRESIDENTE, CONSTATATA
LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA
DICHARA APERTA LA SEDUTA CON I SEGUENTI
ORDINI DEL GIORNO

1) INTEGRAZIONE DELLO STATUTO PER IL
RICONOSCIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

COME ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA (ASD)

2) ADEGUAMENTI STATUTARI AI FINI
DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE
DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE
(RASS) DI CUI AL D.Lgs. 36/2021;

3) VARIE ED EVENTUALI

IL PRESIDENTE ILLUSTRA AI SOCI L'OCCASUNITA'
DI RICONOSCERE FORMALMENTE L'ASSOCIAZIONE
ANCHE COME ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA (ASD) AI FINI
DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE



DIETANTICHE TENUTE DA SPORTSALUTE/CONI
IL PRESIDENTE PROPONE DI MODIFICARE LO STATUTO.

PRENDE LA PAROLA CHIARA BUGAMELLI E
RICORDA LE VARIE ATTIVITA' LEGATE ALLO
SPORT DELLA ASSOCIAZIONE PANCRASIO.

IL PRESIDENTE SUGGERISCE IL NOME ASSOCIAZIONE
PANCRASIO APS/SD ETS.

L'ASSEMBLEA DOPO AMPIA DISCUSSIONE,
APPROVA ALL'UNANIMITA'

- IL RICONOSCIMENTO COME ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DI DIETANTISTICA (ASD)
- LE MODIFICHE NECESSARIE PER ISCRIZIONE
AL RASD
- IL CONTRIBUTO AL PRESIDENTE DI
PROCEDERE

L'ASSEMBLEA TERMINA ALL'ORE 22.00

IL PRESIDENTE

Marco Lazzarini

IL SEGRETARIO

Chiara Bugamelli

Chiara Bugamelli

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4 - COLLATINO
Registrato in data 19/05/2025
al n° 1272 Serie 3 versate € 360,00
(Euro Trecento sessanta / 00)

IL DIRETTORE

Marco Lazzarini (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Francesco Vittorio Gravina